

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



N. R.G. [REDACTED]/2010

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 cpc e 118 disp. att. cpc, così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009

1. Con atto di citazione del 03.03.2010 gli attori, congiunti della defunta [REDACTED] (ved. [REDACTED]), convenivano in giudizio la [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED], proprietaria della casa di ferie [REDACTED] in Farini (PC), per sentirla dichiarare responsabile ex art. 2051 c.c. della morte della loro congiunta, ivi occorsa, e condannare al risarcimento dei danni conseguenti. Esponevano gli attori che in data 29.07.2007 l'attrice [REDACTED] figlia della defunta sig.ra [REDACTED], recatasi a farle visita presso la struttura ove la stessa soggiornava, ne riscontrava le precarie condizioni di salute, precipitate nella serata e nella giornata successiva tanto da determinarne il ricovero in ospedale, Area Critica 1; che in data 02.08.2007 gli esami eseguiti accertavano infezione da "legionella"; che, dopo ulteriori aggravamenti, in data 22.08.2007 la sig.ra [REDACTED] decedeva.

Esponevano altresì che, in occasione del ricovero, apprendevano che altra ospite della medesima casa di ferie, sig.ra [REDACTED] [REDACTED], era ricoverata in ospedale con stessa sintomatologia e patologia dal 16.07.2007, tali da determinarne il decesso in data 28.09.2007; e che il procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica in relazione al decesso di entrambe le signore veniva poi archiviato dopo aver comunque accertato il nesso eziologico tra la morte delle degenti e l'infezione batterica contratta.

Chiedevano conseguentemente il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, quantificato per [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], figli non conviventi, in misura non inferiore ad Euro 270.000,00 ciascuno; per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in somma non inferiore ad Euro 80.000,00 ciascuno.

Si costituiva resistendo la Fondazione, contestando integralmente quanto *ex adverso* argomentato, dedotto e richiesto. Eccepiva l'assenza di profili di colpa in ordine ai responsabili della struttura, del che davano atto gli accertamenti svolti in sede penale; l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., difettandone i presupposti e le condizioni; l'assenza di nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.

Si costituivano con intervento del 07.05.2010 i congiunti della

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



defunta [REDACTED] (detta [REDACTED]), deceduta in circostanze analoghe di tempo e di luogo, svolgendo domande analoghe a quelle degli attori. Esponevano in particolare che la loro congiunta aveva contratto anch'essa la medesima infezione durante la degenza presso la casa di ferie di proprietà della convenuta Fondazione, e che gli accertamenti medici svolti avevano evidenziato quale causa iniziale e terminale del decesso cardiopatia ischemica; quale causa intermedia postumi di focolaio polmonare da legionella; quali concause BPCO e sindrome da allettamento.

Si costituiva resistendo la terza chiamata [REDACTED], contestando ogni richiesta risarcitoria ed eccependo, in particolare, l'operatività del massimale di polizza trattandosi di unico sinistro, sulla base del rilievo che le compiante sig.re [REDACTED] e [REDACTED] erano state contagiate nello stesso luogo e nella stessa epoca.

Ultimata l'istruttoria, all'udienza del 29.09.2011 il precedente Titolare del procedimento fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 26.06.2012, la prima tenutasi avanti a chi scrive (nelle more divenuto assegnatario tabellare del procedimento), la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di rito.

Anche al fine di valorizzare le esigenze di celerità, speditezza, concretezza ed effettività della tutela degli interessi azionati, rilevata - in fase di studio degli atti - la concreta possibilità di una definizione transattiva della vicenda (che si palesava opportuna in ragione della complessità e dell'articolazione delle motivazioni che avrebbero sorretto la decisione), la causa veniva rimessa sul ruolo, con ordinanza del 12.07.2012, fissando udienza di comparizione per tentativo di conciliazione al 03.10.2012 (poi rinviata d'ufficio, per impedimento istituzionale dell'istruttore) ed in tale sede l'Assicurazione terza chiamata formulava offerta *bancu judicis* per complessivi Euro 516.000,00, di cui Euro 350.000,00 agli attori ed Euro 150.000,00 agli intervenuti; e ciò in ragione della prospettata unicità del sinistro. Tale offerta veniva respinta dalle altre parti, che non dividevano tale impostazione; dopo ulteriore rinvio per valutare margini di trattativa, all'udienza del 07.03.2013 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, con i termini di rito.

2. L'azione è finalizzata all'accertamento di una responsabilità aquiliana della Fondazione convenuta, proprietaria della struttura [REDACTED] che ha ospitato nell'estate 2007 le signore [REDACTED] e [REDACTED] e nella quale le stesse hanno contratto il morbo che ne ha poi cagionato il decesso. L'azione risulta incardinata ex artt. 2051 e 2043 c.c., sebbene la sua qualificazione ap-

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



paia notevolmente più problematica.

È pacifico, invero, che tanto la sig.ra [redacted] quanto la sig.ra [redacted] siano morte a causa dell'infezione batterica contratta durante la degenza presso la casa di ferie [redacted] in Farini (PC) di proprietà della convenuta [redacted]. Ne danno atto le indagini svolte in sede penale e quelle svolte nella presente sede processuale: si vedano la relazione 30.08.2007 a firma dott.ssa Brescia (doc. 1 parte attrice), la consulenza medico legale 09.10.2008 a firma dott.ssa Folin (doc. 2 parte attrice), la segnalazione da parte dell'AUSL PC del 02.08.2007 relativa al riscontro di legionellosi (doc. 3 parte attrice), ed il provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Piacenza, che sulla scorta dell'indagine peritale concludeva nel senso che *"è pacifico che le anziane signore [redacted] e [redacted] sono state infettate dal batterio della legionella durante il loro soggiorno nella casa per ferie [redacted] e che in conseguenza di ciò sono purtroppo decedute"*.

Dal titolo di responsabilità ascritto discendono le note conseguenze in tema di ripartizione dell'onere della prova, dovendo l'attore fornire la prova del fatto lesivo, del danno subito e del nesso di causalità con la condotta commissiva od omissiva ascritta al preteso danneggiante, che resta conseguentemente gravato della prova liberatoria. Estremamente chiara, sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità: *"In tema di danni cagionati da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa custodita e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta invece a carico del custode l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità."* (Cass. 4277/2014).

Nel caso di specie, le parti hanno ampiamente dibattuto sulla pericolosità intrinseca o estrinseca della cosa in custodia – gli impianti idraulici colonizzati dal batterio della legionella – negando la convenuta Fondazione l'eziologia tra la stessa e l'evento morte, poiché la *res* avrebbe costituito il mero veicolo del fatto e non l'elemento lesivo in sé.

3. Non risulta tuttavia adeguatamente valorizzato quel dato fattuale che avrebbe potuto in primo luogo indurre ad una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, e che in secondo luogo appare comunque decisivo ai fini di una sua corretta ricostruzione.

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



Il fatto lesivo è, indiscutibilmente, avvenuto quando le defunte sig.re [redacted] e [redacted] si trovavano ospiti della citata struttura [redacted]. Non si tratta di una casa di cura né di una clinica; non si discute pertanto di prestazioni sanitarie o assistenziali, ma unicamente di natura alberghiera.

Il profilo di responsabilità più appropriato, allora, pare quello della c.d. colpa organizzativa, fondato su un rapporto pur sempre di natura contrattuale, nell'ambito del quale è sorto il fattore lesivo eziologicamente scatenante la serie causale che ha condotto al decesso delle ospiti. Nei modi e termini in cui è dato desumerlo dagli atti di causa, esso è qualificabile come contratto di albergo, "che costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito" (v. da ultimo Cass. 21419/2013) e che, se non prevedeva espressamente prestazioni di natura sanitaria, implicava comunque a carico dell'albergatore l'adozione di tutte le cautele finalizzate alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica degli ospiti; esse appaiono dovute anche in assenza di esplicita pattuizione contrattuale, rientrando nella categoria dei c.d. obblighi di protezione.

L'affermazione di responsabilità della convenuta Fondazione, proprietaria e gestore della struttura, discende, in questa prospettiva, dall'assunzione di una vera e propria posizione di garanzia nei confronti delle persone che beneficiavano del soggiorno. Vanno, in definitiva, anche in questa sede affermati taluni principi elaborati dalla più accorta giurisprudenza in relazione a fattispecie senz'altro diversa, ma connotata da identica *ratio*. Il riferimento è agli arresti in tema di responsabilità della struttura sanitaria per patologie infettive contratte dal paziente durante il ricovero o in occasione di prestazione medica, e non imputabili a *malpractice* del professionista bensì a disfunzioni organizzative: in tali casi si afferma la responsabilità *diretta* della struttura per inadempimento del contratto intercorso con il danneggiato (c.d. contratto di ospedalità o di assistenza sanitaria), inadempimento consistente nella carente organizzazione in relazione a tutti quei profili che evidenzino l'esposizione del danneggiato ad un rischio *estraneo, diverso, ulteriore* rispetto a quello che caratterizza la prestazione fornita dal medico: assenza di personale sufficientemente qualificato, esiguità dello stesso in rapporto al numero di degenti ed al tipo di interventi richiesti o ragionevolmente prevedibili (ciò che si potrebbe definire "carico esigibile"), mancata o inadeguata sorveglianza sul coordinamento dei servizi, incapacità di garantire la salubrità degli ambienti, mancanza di attrezzature di adeguato livello tecnologico rispetto alle prestazioni offerte.

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



In questi casi la giurisprudenza riconosce la responsabilità dell'ente sia per fatto proprio - ex art. 1218 c.c., ravvisando l'inadempimento delle obbligazioni a carico della struttura - sia, altresì, come responsabilità indiretta - ex art. 1228 c.c., ravvisando il fatto illecito (concorrente) degli ausiliari o dipendenti (cfr. Cass. 8826/2007).

Tali considerazioni appaiono pertinenti al caso di specie, in cui l'istruttoria ha accertato gravissime carenze organizzative della struttura, di cui è documentata l'assenza di ogni manutenzione sugli impianti idraulici in epoca antecedente la verifica del sinistro - insorgenza della patologia a carico della sig.ra [redacted], 16 luglio 2007, e della sig.ra [redacted] pochi giorni dopo - come attestano le dichiarazioni dei testi [redacted] e [redacted] rese all'udienza del 16.03.2011. La prima, medico ASL assegnato al Servizio Prevenzione Malattie Infettive, ha confermato di essere, in ragione delle funzioni, a conoscenza della mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria, e della mancata disinfezione, nei vent'anni antecedenti, degli impianti idraulici della struttura, e della inosservanza delle prescrizioni tecniche imposte. Il secondo, idraulico / termotecnico, ha confermato essergli stato richiesto di intervenire soltanto ad inizio agosto 2007, ed al fine precipuo di tentare di debellare l'infezione da batterio di *legionella pneumophila* che era stata appena scoperta. Le loro dichiarazioni appaiono attendibili sia perché si tratta di terzi indifferenti, sia per la precisione e concordanza di quanto riferito, sia per la coerenza con gli altri elementi probatori documentali, tra cui particolare rilievo assumono le vicende amministrative - invero travagliate - della struttura (v. doc. nn. 8, 11-15 parte attrice) che hanno evidenziato reiterate e costanti violazioni della disciplina di settore sino a determinare la revoca del provvedimento autorizzativo da parte dell'AUSL. Non appare invece attendibile l'indagine effettuata in sede penale, inficiata a monte da un'alterazione dello stato dei luoghi preliminare all'inizio delle operazioni peritali. Risulta infatti documentato che tale inizio sia stato successivo all'esecuzione, da parte del [redacted], di lavori di risistemazione urgente sugli impianti, per conto della Fondazione convenuta.

4. Questi profili, che avrebbero potuto senz'altro fondare un'azione di natura contrattuale, appaiono comunque dirimenti anche nella diversa prospettiva per cui si procede, evidenziando una disfunzione organizzativa che incide in senso negativo sulla prova liberatoria richiesta alla convenuta, dimostrando che il fatto trova la propria origine in fattori ricadenti nella sua sfera di controllo; mentre risulta senz'altro assolto l'onere della prova ricadente su parte attrice.

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



Occorre preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco di fondo. L'esito del procedimento penale sui medesimi fatti, su cui si appuntano le critiche particolarmente (e comprensibilmente, sotto il profilo emotivo ed umano) aspre ed insistite da parte degli attori e degli intervenuti, non presenta - alla lettura degli atti - elementi di anomalia. Salva ed impregiudicata ogni eventuale diversa valutazione nei successivi gradi di quel giudizio, va comunque ribadito che la responsabilità civile e penale sono - forse in questo caso con chiarezza maggiore che in altri - fondate su presupposti, condizioni e finalità del tutto diverse. Il concetto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, che ha osservato come - per effetto della mancata riproduzione, nel nuovo c.p.p., della disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato, nonché in base al disposto degli artt. 75 e 652 c.p.p. - *"deve ritenersi che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della quasi completa autonomia e separazione tra i due processi, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75 c.p.c., comma 3, da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato, in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme"* (così, da ultimo, Cass. 22463/2013; Cass. 15112/2013; cfr. Cass. 1095/2007).

Che l'esclusione di responsabilità penale e l'affermazione di responsabilità civile siano pienamente compatibili e fisiologiche è (*rectius* dovrebbe essere) dato ormai acquisito alla scienza giuridica, perché diversa è la finalità dei due giudizi, e conseguentemente diversa la valutazione dell'elemento soggettivo, del nesso causale e dell'evento lesivo.

Iniziando, per ordine espositivo, dal nesso di causalità, è ben noto che - dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ. 4400/2004; Cass. Civ. 23676/2008) - oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova *"oltre il ragionevole dubbio"*, ed in materia di responsabilità civile, ove vige la regola del *"più probabile che non"*. Nel primo caso, viene

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (*in dubio, pro reo*). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).

Nulla di anomalo né di patologico, dunque; e con la *necessità* (non mera facoltà) di operare, nella presente sede processuale, un'autonoma valutazione (con conseguente onere motivazionale, ammonisce la Corte di legittimità) delle risultanze probatorie di quella diversa sede; valutazione che sarebbe preclusa solo dal giudicato penale.

La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d. generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'*id quod plerumque accidit*) – dalla causalità c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta Dottrina ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico; vale a dire, si perviene all'accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto *ex plurimis* Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque, quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto, realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. da ultimo – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).

Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del "*più probabile che non*" (su cui *ex plurimis* v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576 e, da ultimo, Cass. 21255/2013 e Cass. 23575/2013), e che può essere ulteriormente precisato rilevando che, in ogni caso, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo "*deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso*" (cfr. da

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



ultimo Cass. 23915/2013).

Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, in cui si discute di pluralità di fattori causali - impianti idraulici difettosi e non adeguatamente mantenuti; proliferazione batterica; progressi stati patologici di almeno una delle due vittime - dei quali occorre accertare quale si ponga come causa *efficiente* della morte, vale a dire quale fattore principale della complessa serie causale.

Può condividersi - anche in esito ad un riesame del materiale probatorio in atti - la conclusione, estremamente netta, formulata in sede penalistica circa la certezza di un nesso causale tra la morte delle sig.re [redacted] e [redacted] e l'infezione batterica contratta. Gli accertamenti medico-legali hanno infatti consentito di evidenziare che le compiante vittime "*effettivamente sono state infettate dal batterio della legionella proprio a causa e durante il soggiorno presso la struttura ricettiva [redacted]*"; e ciò anche valorizzando "*la cronologia degli eventi stessi e la singolare drammatica circostanza che si fossero verificati due casi praticamente coevi di infezione*" la quale "*è stata con ogni probabilità contratta a causa dell'impianto idrico di [redacted]*".

L'analisi della patologia che ha colpito ciascuna delle due donne consente altresì di evidenziare un progressivo aggravamento del quadro clinico del tutto incompatibile con un "naturale" evolversi del progressivo, fisiologico processo di decadimento fisiopsichico connesso all'avanzare dell'età.

Per [redacted] non risultano documentate particolari patologie, sì da rendere piuttosto evidente come sia ragionevolmente da escludere un fattore eziologico diverso dall'infezione contratta, non diagnosticato, ignoto, o comunque prevalente; per [redacted] è appena il caso di osservare che il morbo contratto vedeva accresciuta in maniera esponenziale la propria potenzialità lesiva in una persona già fisicamente debilitata, e che pertanto si è sicuramente posto come causa efficiente del decesso, sconvolgendo il già delicato (ma non precario) assetto fisico della vittima.

5. Tanto alla negazione del nesso di causalità, quanto all'esclusione di ogni profilo di rimproverabilità della condotta, è finalizzata la prospettazione da parte della [redacted] della pretesa estraneità dell'agente patogeno rispetto alla *res* in custodia. L'argomento - per quanto suggestivo e indubbiamente fine - della Difesa di parte convenuta non appare convincente, se non altro alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: "*ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura ogget-*

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



tiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno [...] costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode." (cfr. da ultimo Cass. 25243/2006; Cass. 14606/2004).

D'altra parte, si è dato atto degli interventi straordinari ed urgenti effettuati sugli impianti al fine di eliminare la colonizzazione batterica, con ciò confermando - sul piano meramente logico - che un intervento umano era comunque concretamente possibile ed utile; ed invero di questo, alla fine, si discute: di un intervento non attuato *in tempo utile per evitare l'evento*, non già della impossibilità di porre rimedio alla presenza dei batteri. Tale considerazione si impone avuto particolare riguardo alla morbilità del batterio *legionella pneumophila*: se è certamente vero che non è possibile, umanamente, impedire che esso contamini le acque e dunque gli impianti, è altrettanto vero che la sua efficacia patogena si pone in diretta correlazione con la sua *concentrazione*, risultando fissate dalla normativa secondaria - come per qualsiasi altro agente contaminante - le c.d. soglie di tollerabilità per la salute umana. È un fatto che il batterio fosse presente in misura pari a ben 900 volte la relativa soglia; è un fatto - non constando oltretutto, nell'ambito del notorio (su cui v. Cass. 18748/2010), che si tratti di agente patogeno non debellabile - che vi siano stati interventi mirati di disinfezione; è un fatto incontestato che, indipendentemente da ogni stato soggettivo del loro proprietario, gli impianti idraulici abbiano consentito il contatto tra l'agente patogeno e le vittime, innescando il processo infettivo che ne ha cagionato la morte.

La convenuta era certamente tenuta, così come ogni proprietario, alla manutenzione ordinaria degli impianti idraulici ed alla adozione di quelle misure di *ordinaria* cautela finalizzate a prevenire l'insorgere di stati settici; non si discute, in altri termini, della prevedibilità di una contaminazione da *legionella pneumophila*, ma del fatto che tale contaminazione sia stata non già provocata,

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



bensi esponenzialmente accresciuta nella propria lesività, dall'incuria del gestore degli impianti. La genesi dell'infezione sfugge certamente alla sfera di controllo di chiunque; il suo diffondersi ed aggravarsi oltre la soglia di legge (che, viceversa, non avrebbe senso fissare), altrettanto certamente, no.

Elementari norme di igiene, prima che specifiche prescrizioni tecniche, imponevano quelle cautele; e se è vero che la loro inosservanza non si traduce automaticamente in penale responsabilità, essa assume comunque rilievo ai fini della **colpa** civilistica; consistente nella negligenza, imprudenza, imperizia - se si valorizza il profilo contrattualistico del rapporto intercorso tra le sfortunate vittime e la struttura ricettiva - e, in ogni caso - se cioè si valuta la condotta esigibile ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2051 c.c. - nell'inerzia rispetto a fatti e circostanze ricadenti nella sfera di controllo di un soggetto che era investito, in ragione dell'attività svolta, di una posizione di garanzia e dei correlativi obblighi di protezione dei beni primari (vita e integrità fisica) di chi vi si affidava. Non a caso la giurisprudenza sottolinea la natura oggettiva di tale responsabilità, prescindendo da qualsiasi accertamento di dolo o colpa in capo al responsabile (cfr. da ultimo Cass. 1305/2014; Cass. 19905/2013); impostazione questa che può anche risultare meno preferibile rispetto ad una ricostruzione in termini unitari del sistema della responsabilità, fondato quantomeno sulla colpa dell'agente, ma che in ogni caso implica una concreta valutazione della condotta, commissiva od omissiva, del preteso responsabile, ai fini del concreto accertamento dell'estensione della c.d. sfera di controllo e dunque, in ultima analisi, del comportamento che in quelle determinate circostanze di tempo e di luogo poteva e doveva ritenersi concretamente esigibile.

6. Quanto, infine, all'evento lesivo, priva di pregio appare la tesi della chiamata Assicurazione che lo ricostruisce in termini unitari. Essa non appare fondata, avuto riguardo agli inequivocabili dati probatori acquisiti, che, in primo luogo, evidenziano un significativo scarto temporale tra il contagio della sig.ra [REDACTED] e quello della sig.ra [REDACTED]; in secondo luogo, l'assenza della contestualità fisica, poiché le due compiante signore non dimoravano nella stessa stanza né condividevano i medesimi servizi igienici; in terzo luogo, il significativo scarto temporale tra i due decessi. Si tratta, in definitiva, di due distinti eventi lesivi, che condividono unicamente il fattore causale.

7. Quanto al danno lamentato dagli attori e dagli intervenuti, l'azione proposta ha ad oggetto il ristoro tanto del danno patito *jure proprio* per interruzione traumatica di un vincolo parentale, quanto

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



del danno patito dalle vittime direttamente quale danno terminale, e la cui posta risarcitoria si trasmette *jure hereditatis* ai congiunti. Non sfugge pertanto il rilievo che, vertendosi in materia di fatto illecito, e nella specie di responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre accertare il nesso eziologico tra la condotta ascrivibile ai responsabili della Fondazione proprietaria della casa di ferie [REDACTED] - e che può sintetizzarsi come "colpa organizzativa" - e, in prima battuta, il danno-evento costituito dalla morte delle due anziane ospiti; in seconda battuta, il danno-conseguenza consistente nel danno non patrimoniale subito dai congiunti.

Per entrambe le fattispecie è stata raggiunta piena prova.

Iniziando dal risarcimento rivendicato *jure successionis*, occorre precisare che nel caso di specie non emergono profili di controvertibilità della questione. Com'è noto, il contrasto di orientamenti tuttora permanente in seno alla Corte di Cassazione riguarda unicamente la risarcibilità del danno c.d. biologico terminale, negata nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e ammessa come danno da perdita *della salute* solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo commisurata. La Corte ha altresì osservato come venga in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo: sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione (Cass. 29672/2008).

Recentemente (sent. 19133/2011) ha affermato il principio che quando all'estrema gravità delle lesioni segua, dopo un intervallo di tempo brevissimo, la morte, non può essere risarcito il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguito al sinistro. E fin qui si è esattamente nell'ambito di quanto espressamente richiesto da attori ed intervenuti.

Con ampia e articolata motivazione, tuttavia, la pronuncia n. 1361/2014, dopo un lungo excursus sul panorama dottrinario e della giurisprudenza di merito, è andata in contrario avviso, rilevando che "la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civili-

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



stica", poichè "il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute", così che la sua risarcibilità "costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza". Ha così inteso superare il criterio della individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell'acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile *iure successionis*; con una indubbia ricaduta nel caso di specie, determinando la risarcibilità non solo del danno da lesione del diritto alla salute, ma anche di quello da lesione del diritto alla vita, così ampliando la nozione di danno biologico terminale; pregiudizi comunque distinti dal danno morale c.d. catastrofale, risarcibile a fronte dell'intensa sofferenza d'animo patita dalla vittima laddove questa appaia consapevole dell'approssimarsi del proprio decesso (cfr. per questo rilievo Cass. 5056/2014). Sulle conseguenze in punto di liquidazione del danno, v. *infra*, §9.

8. Quanto al danno da morte del congiunto, occorre puntualizzare, sempre in tema di nesso causale, che "ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiano sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili" (Cass. Sez. Un. 576/2008).

Può ritenersi al riguardo che dall'incuria nella gestione degli impianti e nella omissione di normali cautele contro gli agenti patogeni - anche in considerazione dei modi e termini in cui tali condotte sono state accertate - derivasse senz'altro la possibilità, per i responsabili della struttura, di rappresentarsi mentalmente il pericolo di contaminazione per gli ospiti, l'insorgere di patologie anche gravi, la loro accresciuta pericolosità in ragione dell'età avanzata e del conseguente più delicato equilibrio fisico di taluni ospiti. Ma può ben ritenersi, altresì, che prevedibili fossero anche le conseguenze negative, sulla cerchia dei familiari, di stati di malattia o della morte dell'ospite.

Come rammenta la più avveduta Dottrina, infatti, l'imprevedibilità che esclude il nesso causale tra condotta e danno non ha natura "soggettiva", non va cioè valutata alla stregua dell'atteggiamento psichico del danneggiante (perché in tal modo potrebbe, al più, escludersi la *colpa*); bensì natura oggettiva: il giudice è tenuto ad accertare se vi siano regole statistiche e/o scientifiche che confermino un giudizio di non improbabilità dell'evento (cfr. Cass. Sez. Un. 576/2008). La coscienza sociale - che è uno dei parametri cui l'interprete deve attenersi, secondo la Cassazione, al fine di accertare e quantificare l'obbligazione risarcitoria - non è ancora giunta al

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



punto da ritenere improbabile e pertanto imprevedibile la sofferenza come conseguenza della morte, per fatto illecito, di un congiunto. Il legame affettivo tra consanguinei rientra ancora nella nozione di fatto notorio, che come tale dispensa anche dall'onere di precisa prova ex art. 115 c.p.c.; ed opportunamente, pertanto, il precedente Istruttore ha ritenuto di non ammettere le prove orali ritualmente articolate dagli attori e finalizzate a dimostrare nulla più che un dato ovvio.

Tale rilievo vale senz'altro per la posizione degli attori [redacted] e [redacted], figli della defunta sig.ra [redacted] [redacted], nonché per gli intervenuti [redacted], [redacted] e [redacted] limitatamente alla loro posizione di eredi di [redacted], deceduto nel 2009 (quindi successivamente alla morte della madre sig.ra [redacted]); vale a dire per quanto riguarda la richiesta *jure successionis* del danno patito *jure proprio* dal defunto [redacted] per la morte della madre. Il legame affettivo tra genitore e figlio è un dato talmente acquisito al consorzio umano da potersi affermare in via presuntiva, incombando su chi lo neghi l'onere della relativa prova.

Ma tale rilievo vale anche per la posizione delle attrici [redacted], [redacted], [redacted], nipoti della sig.ra [redacted]; e per gli intervenuti [redacted] e [redacted], nipoti della sig.ra [redacted], per quanto riguarda la domanda del danno non patrimoniale patito *jure proprio* per la morte delle rispettive nonne.

Il risarcimento del danno va necessariamente riconosciuto indistintamente a tutti costoro, risultandone provato il fatto costitutivo, salva la differente quantificazione in ragione della diversità di grado del vincolo parentale.

Chi scrive è ben consapevole della contrarietà della statuizione rispetto all'autorevole precedente di Cass. 4253/2012 – pronuncia che peraltro si inserisce in un contesto di non univocità di orientamenti della stessa Corte, constando precedenti di segno contrario – che ha ancorato il risarcimento del danno da lesione del rapporto affettivo intercorrente tra nonni e nipoti al requisito della coabitazione.

L'orientamento restrittivo sostiene che il risarcimento di tale voce di danno sia possibile solo previo riscontro di "*una posizione qualificata giuridicamente*" dal rapporto di convivenza, adducendo come argomenti: "*la configurazione della famiglia, emergente dalla Costituzione come famiglia nucleare; la posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico; il bilanciamento, che il dato esterno e oggettivo della convivenza*

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



consente, tra l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la necessità, costituzionalmente imposta dall'art. 2 Cost., di dare rilievo all'esplicarsi dei diritti della personalità nelle formazioni sociali e, quindi, nella famiglia dei conviventi, come proiezione sociale e dinamica della personalità dell'individuo" (Cass. 4253/2012, in motivazione). Osserva la Corte che tanto discenda dalla lettura dei precetti costituzionali dedicati alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.) "anche alla luce del modo come essi si sono invernati nell'ordinamento, attraverso l'opera congiunta della giurisprudenza del Giudice delle leggi e del legislatore ordinario", sicché andrebbe riaffermata la nozione di famiglia "(anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale soltanto è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci" (ivi). Prosegue rilevando che, "le disposizioni civilistiche che, specificamente, concernono i nonni, non sono tali da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, ma piuttosto individuano un rapporto mediato dai genitori-figli o di supplenza dei figli. Si consideri: l'art. 148 cod. civ., dove l'obbligo, peraltro economico, dei nonni, si configura, anche se a vantaggio dei nipoti, nei confronti dei genitori-figli in caso di mancanza di mezzi economici di questi ultimi; l'art. 336 cod. civ., dove ai nonni, insieme agli altri parenti, è data la possibilità di attivare gli strumenti giudiziali a favore dei nipoti, per il caso di cattivo esercizio della potestà genitoriale dei genitori-figli e, quindi, con funzione di vigilanza di questi ultimi; l'art. 348 cod. civ., dove gli ascendenti sono individuati tra i possibili tutori dei nipoti, nel caso di mancanza dei genitori e, quindi, ancora una volta, con funzione suppletiva" (ibidem). Conclude nel senso della irrilevanza anche del novellato art. 155 c.c. (nel testo modificato dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 sull'affido condiviso) in cui "la previsione del diritto del minore a conservare i rapporti, anche con i nonni oltre che con gli altri parenti, si pone sul diverso piano di favorire la continuità dei rapporti affettivi in un contesto di disgregazione e crisi della famiglia nucleare" (ivi).

Per quanto autorevoli, queste considerazioni non appaiono condivisibili. In primo luogo, perché l'affermazione che unica famiglia legittima sia quella nucleare si pone sul piano meramente dogmatico, appare priva di sicuro addentellato normativo, poiché la Costituzione repubblicana non delinea con chiarezza alcun modello di famiglia ma, al contrario, nell'affermare la tutela del diritto della persona alla propria realizzazione "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" enuncia una impostazione aperta e pluralistica incompatibile con l'esclusione aprioristica di uno o più modelli di "formazione sociale", esclusione che può affermarsi solo in caso di acclarata contrarietà ai principi regolatori dell'ordinamento e, segnatamente, all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, al buon costume.

In secondo luogo, perché vari elementi di diritto positivo de-

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



pongono in senso contrario all'affermata irrilevanza del rapporto tra nonni e nipoti non conviventi: la legittimazione dei primi ad impugnare per nullità il matrimonio dei secondi (art. 117 c.c.); la loro qualità di obbligati per il mantenimento (art. 148 c.c.) e per gli alimenti (art. 433 c.c.); il chiarissimo disposto della norma che attribuisce ai figli, in caso di separazione dei genitori, il diritto a "*conservare rapporti significativi con gli ascendenti*" (già art. 155 c.c. e ora 317-bis c.c.); la legittimazione dei nonni ad esercitare le azioni di disconoscimento di paternità (art. 246 c.c.) e di impugnazione del riconoscimento di paternità (art. 267 c.c.); o ancora, la previsione della specifica rilevanza del rapporto di parentela (indipendentemente da ogni riferimento alla convivenza) su determinate vicende di carattere patrimoniale (collazione: art. 740 c.c.; patto di famiglia: art. 768-bis c.c.; revoca della donazione del nonno per sopravvenienza di nipote: art. 803 c.c.; violenza sull'ascendente come causa di annullamento del contratto: art. 1436 c.c.; surrogazione dell'assicuratore, che viene esclusa se il danno è cagionato dall'ascendente dell'assicurato: art. 1916 c.c.); o, infine, la previsione di tutele indennitarie agli ascendenti in caso di perdita del discendente per atti di terrorismo e stragi (L. 206/2004, art. 6), e varie altre.

In terzo luogo, la concezione restrittiva della famiglia, affermata dalla citata pronuncia, appare ispirata a logiche:

a) retrive ed inaccettabili, perché contrastanti con l'evoluzione del tessuto sociale (che non va certo nel senso della progressiva elisione dei rapporti affettivi tra nonni e nipoti, quanto piuttosto in senso esattamente contrario, sia per l'incremento dell'età media, che fa sì che i bambini oggi abbiano la possibilità di godere per molti anni della presenza dei nonni; sia per il mutato assetto sociale, in cui la madre, che si affermi nel mondo del lavoro, non può più occuparsi in maniera esclusiva della prole, risultando coadiuvata - in misura maggiore che nei decenni passati - dall'apporto dei nonni, chiamati a supplire alla generale carenza di servizi per l'infanzia da parte dello Stato);

b) intrinsecamente contraddittorie, perché non si comprende come si possa riconoscere e garantire la progressiva estensione di tutela ai casi di "*mero "rapporto affettivo", avente carattere di "serietà e stabilità", anche a prescindere dalla coabitazione*" (Cass. 7128/2013) in riferimento alla convivenza *more uxorio* per poi negarla in riferimento ad altri vincoli affettivi;

c) mercificanti, perché l'affermazione della "*necessità di una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si este-*

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



riorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonchè la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost." è frutto di una concezione tesa alla ricostruzione dell'ordinamento in funzione di profili meramente materiali e del soggetto come *homo oeconomicus*;

d) discutibili sul piano dell'essenza della funzione giurisdizionale, perché il pur condivisibile intento deflattivo, rappresentato dall'obiettivo di scoraggiare iniziative giudiziali temerarie, trova il proprio strumento d'elezione nella valutazione demandata al giudice di merito sulla *prova del fatto costitutivo*, non già sulla sua negazione *a priori* motivata - a quanto si legge nella sentenza - dalla reazione alla prassi delle testimonianze compiacenti.

Infine, l'argomento della convivenza come *condicio juris* del risarcimento è privo di fondamento positivo: se il risarcimento del danno non patrimoniale ha per presupposto la lesione di un interesse "inerente la persona non connotato da rilevanza economica" (Cass. Sez. Un. 26972/2008) quale l'interesse alla integrità della sfera affettiva familiare, il fatto costitutivo della obbligazione risarcitoria (cfr. art. 1173 c.c.) è l'illecito, non la convivenza, perché la lesione consiste nella perdita di un affetto, non di una convivenza. L'assioma della Cassazione, viceversa, è nel senso di un imprescindibile legame tra i due concetti, privo di riscontri nella vita reale: vi sono convivenze prive di significativa affettività (si pensi ai rapporti di coabitazione tra persone non legate da relazione *lato sensu* parentale o *more uxorio*, e che tuttavia vedono la contribuzione economica di ciascuno ad una gestione comune, tanto valorizzata dalla citata Cass. 4253/2012) così come vi sono rapporti affettivi molto intensi in cui si è costretti a rinunciare alla convivenza (come ben sanno i coniugi costretti a lavorare in sedi distanti tra loro pur di mantenere il nucleo familiare) o che permangono pur quando questa sia cessata: il principio enunciato da Cass. 4253/2012, coerentemente sviluppato, dovrebbe indurre al radicale rigetto di ogni domanda nel presente giudizio, poiché cessata la convivenza, tanto tra genitori e figli quanto tra nonni e nipoti, cessa automaticamente - perché questo viene affermato - anche il legame affettivo.

Ritiene pertanto questo Giudice di non aderire a tale impostazione dogmatica, per conformarsi invece ad altrettanto autorevole arresto a mente del quale il fondamento del danno non patrimoniale va rinvenuto, per tutti i superstiti, nella lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, costituendo la perdita

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



dell'unità familiare perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale; ritenendo a tal fine sufficiente l'emersione, sul piano probatorio, di "normali rapporti" che, specie in assenza di coabitazione, lasciano intendere come sia rimasto intatto, e si sia rafforzato nel tempo, il legame affettivo e parentale tra prossimi congiunti; ed escludendo espressamente che l'assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo, essendo tale assenza imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere di vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto (così Cass. 15 luglio 2005, n. 15019).

L'orientamento più recente non si condivide, inoltre, anche perché si pone in irridimibile contrasto con i costanti insegnamenti della stessa Corte sull'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale.

9. La Cassazione ha ormai da tempo scolpito a chiare lettere le direttive cui si deve attenere il giudice di merito nel procedere a tale operazione.

La liquidazione mirata a ristorare il nocumento accusato dal danneggiato deve essere integrale, dovendo tener conto delle perdite cagionate alla vittima del fatto illecito, nonché alle sofferenze morali e future che il destinatario dell'azione lesiva si veda costretto a subire ovvero è presumibile che subisca o che possa subire in seguito (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609).

Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale, peraltro, *“non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione equitativa. Tale valutazione, che attiene alla quantificazione e non già all'individuazione del danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione; i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata. La liquidazione deve rispondere ai principi dell'integralità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno ma tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; b) deve concernere tutti gli aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si compendia. Il principio della integralità del ristoro subito dal*

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



danneggiato non si pone in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni risarcitorie, le quali si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato" (questo il quadro di sintesi offerto da Cass. 1361/2014).

Viene così ribadito che il "principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, [...] impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti" (Cass. 20292/2012); che, conseguentemente, "Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga in debito conto tutte le circostanze del caso concreto. E' pertanto errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico" (Cass. 22909/2012).

Occorre altresì ribadire che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n. 26972).

10. Va pertanto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



richiesto *jure successionis*, poiché tanto la signora [REDACTED] quanto la signora [REDACTED] hanno avuto, purtroppo, ampiamente modo e tempo per rendersi conto del degenerare della patologia contratta, e per patire sofferenze anche notevoli, documentate dal calvario di interventi terapeutici che hanno dovuto affrontare.

Insegna la Corte che in caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico", ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile *iure hereditatis* dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto (Cass. 7126/2013).

La liquidazione avviene necessariamente in via equitativa, con calcolo effettuato applicando - per analogia - le tabelle milanesi per l'anno 2013 in punto di liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità assoluta (trattandosi di lesione del diritto alla salute che evolveva verso la totale compromissione). Del criterio di calcolo prospettato da parte attrice, nonostante ampia ricerca, non è stato trovato riscontro nelle banche dati consultate; sicché si adotterà quale base di calcolo il punto base giornaliero previsto dalle dette tabelle - che prevedono un *range* da 96 a 144 Euro - moltiplicato per i giorni di sofferenza patiti dalla vittima; su tali basi, in applicazione dei criteri sopra rammentati dalla citata Cass. 7126/2013, e procedendo ad adeguata personalizzazione in ragione dell'età delle vittime e delle sofferenze patite, il danno può stimarsi in Euro 4.000,00 per [REDACTED] ed Euro 12.000,00 per [REDACTED], somme che andranno ripartite *pro quota* ai rispettivi eredi.

11. Quanto al danno subito direttamente dai congiunti, la liquidazione avviene anche in questo caso applicando le tabelle milanesi, confrontando l'esito di tale calcolo con quello, diverso, eseguito applicando le tabelle romane, e con adeguata personalizzazione in ragione dell'età e del vincolo di parentela del beneficiario; si da determinare i seguenti crediti: per gli eredi [REDACTED]:

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



- **[REDACTED]** figlio non convivente: Euro 180.000,00;
- **[REDACTED]**, figlia non convivente: Euro 180.000,00;
- **[REDACTED]**, nipote non convivente: Euro 80.000,00
- **[REDACTED]**, nipote non convivente: Euro 80.000,00
- **[REDACTED]**, nipote non convivente: Euro 80.000,00

Per gli eredi **[REDACTED]**:

- **[REDACTED]**, n.q. avente causa del defunto **[REDACTED]** Euro 60.000,00 quale quota di 1/3 del diritto di credito spettante al *de cuius* (art. 581 c.c.);
- **[REDACTED]** Euro 140.000,00 di cui Euro 60.000,00 quale quota di 1/3 del diritto di credito spettante al *de cuius* ed Euro 80.000,00 *jure proprio*;
- **[REDACTED]**: 140.000,00 di cui Euro 60.000,00 quale quota di 1/3 del diritto di credito spettante al *de cuius* ed Euro 80.000,00 *jure proprio*.

A tali somme andranno aggiunte, per **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, Euro 2.000,00 ciascuno quale quota di 1/2 del credito per danno terminale spettante alla defunta **[REDACTED]** e pervenuto *jure successionis*; per **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, Euro 4.000,00 ciascuno quale quota di 1/3 del credito per danno terminale spettante alla defunta **[REDACTED]** e pervenuto *jure successionis* al defunto **[REDACTED]** e, per esso, agli attuali eredi.

Risulta indubbia la natura di debito di valore del risarcimento dovuto, con conseguente necessità di prevedere la rivalutazione monetaria, da effettuarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita, dalla data dell'evento alla sentenza, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo (Cass.S.U. 17.12.1995 n.1712).

12. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia, alla complessità delle questioni, alle modalità della loro trattazione, al valore assegnato, nonché alla determinazione del compenso professionale che, in forza del combinato disposto del D.M. 55/2014 e dell'art. 2233, comma 2, codice civile, deve essere in ogni caso adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accerta e dichiara che il decesso di [REDACTED] e [REDACTED] si è verificato per fatto e colpa della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], proprietaria della struttura [REDACTED] [REDACTED] in Farini (PC), responsabile ex art. 2051 c.c.; e per l'effetto

Condanna la convenuta [REDACTED] al risarcimento dei danni in favore degli attori, così liquidati, per le ragioni esposte in parte motiva (§§10 e 11):

- a [REDACTED], Euro 182.000,00;
- a [REDACTED], Euro 182.000,00;
- a [REDACTED], Euro 80.000,00;
- a [REDACTED], Euro 80.000,00;
- a [REDACTED], Euro 80.000,00
- a [REDACTED], Euro 64.000,00;
- a [REDACTED], Euro 144.000,00;
- a [REDACTED], Euro 144.000,00;

tutti con interessi e rivalutazione come da motivazione;

Condanna la terza chiamata [REDACTED] a tenere indenne garantire e manlevare la convenuta [REDACTED] dalle obbligazioni risarcitorie come sopra liquidate;

Compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata;

Condanna le convenute in solido al pagamento, in favore degli attori e degli intervenuti, delle spese di lite che si liquidano, per le ragioni esposte in parte motiva, in € 26.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Piacenza, 30 maggio 2014

Il Giudice
dott. Antonino Fazio